

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **35/2002** (ECLI:IT:COST:2002:35)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **RUPERTO** - Redattore: **MEZZANOTTE**

Camera di Consiglio del **16/01/2002**; Decisione del **14/02/2002**

Deposito del **26/02/2002**; Pubblicazione in G. U. **06/03/2002**

Norme impugnate:

Massime: **26829 26830**

Atti decisi:

N. 35

ORDINANZA 14 - 26 FEBBRAIO 2002.

Pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» n. 10 del 6 marzo 2002

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Cesare RUPERTO; Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), promossi con ordinanze emesse il 12 gennaio (n. 3 ordinanze) e il 19 gennaio 2001 (n. 10 ordinanze) dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica, rispettivamente iscritte dal n. 345 al n. 347 e dal n. 615 al n. 624 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 2002 il giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che, con tre ordinanze in data 12 gennaio 2001 (r.o. da n. 345 a n. 347 del 2001) e con dieci ordinanze in data 19 gennaio 2001 (r.o. da n. 615 a n. 624 del 2001), tutte di analogo contenuto, il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 10, 13, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e dell'art. 20 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);

che il remittente riferisce di essere chiamato a convalidare, all'esito di udienza camerale trattata secondo il rito disciplinato dagli artt. 737 e seguenti del codice di procedura civile, il provvedimento di trattenimento presso un centro di permanenza temporanea e assistenza disposto dal questore nei confronti di uno straniero destinatario di decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera;

che, sull'assunto che il trattenimento nei centri previsto dall'art. 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998 costituisca una forma di "detenzione amministrativa" comparabile alla custodia in carcere, il Tribunale di Milano, di tale decreto, denuncia:

l'art. 14, comma 4, nella parte in cui dispone che alla convalida del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea e assistenza dello straniero destinatario di un provvedimento di espulsione si applichi la disciplina degli artt. 737 e ss. cod. proc. civ., in quanto la procedura ivi prevista sarebbe "manifestamente inidonea ad assicurare la pienezza del contraddittorio e dell'esplicazione delle difese";

l'art. 14, comma 4, nella parte in cui precluderebbe al giudice ogni accertamento in ordine alla sussistenza delle condizioni addotte dall'autorità di polizia quale concreto impedimento all'esecuzione immediata dell'accompagnamento alla frontiera e, sotto un diverso profilo, in ordine alla fondatezza delle ragioni allegate dallo straniero circa la ricorrenza di una ipotesi di divieto di espulsione;

l'art. 14, comma 3, unitamente all'art. 20 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, nella parte in cui non prevederebbero l'obbligo di avviso al difensore, d'ufficio o di fiducia, contestualmente alla comunicazione al giudice dell'inizio del trattenimento;

l'art. 14, comma 5, nella parte in cui non prevederebbe un limite massimo anche per il cumulo di vari periodi successivi di trattenimento fondati sul medesimo decreto di espulsione, e, conseguentemente, impedirebbe al giudice di accertare se quel limite sia stato superato;

l'art. 14, comma 4, nella parte in cui imporrebbe al giudice di provvedere alla convalida senza attribuirgli il potere di determinare il ragionevole termine massimo, anche cumulato, del trattenimento, tenendo conto delle concrete circostanze del caso e bilanciando i contrapposti interessi della tutela delle frontiere e della salvaguardia della libertà personale dello straniero;

che è intervenuto, in tutti i giudizi, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto che le questioni siano dichiarate inammissibili o non fondate;

che, quanto alla censura che si appunta sull'art. 20 del d.P.R. n. 394 del 1999, la difesa

erariale osserva che l'atto nel quale tale disposizione è contenuta, di natura regolamentare, è privo del requisito della forza di legge e pertanto non può costituire oggetto del controllo di legittimità costituzionale ad opera di questa Corte;

che, in ogni caso, ad avviso dell'Avvocatura, le questioni sarebbero infondate, in quanto il trattenimento nei centri di permanenza temporanea inciderebbe sulla libertà di circolazione e di soggiorno e non anche sulla libertà personale e comunque le disposizioni censurate realizzerebbero un equo bilanciamento tra l'esigenza di contrastare l'immigrazione clandestina e quella di tutelare i diritti dello straniero;

che, sempre secondo l'Avvocatura dello Stato, anche a ritenere che la misura del trattenimento si attenga alla sfera della libertà personale, il procedimento regolato dal testo unico sull'immigrazione sarebbe ricalcato sul modello dell'art. 13 della Costituzione e nessun addebito potrebbe essere mosso al legislatore per aver adottato il rito camerale ex art. 737 e ss. cod. proc. civ., che non risulterebbe inadeguato alle esigenze di tutela della persona trattenuta, tenuto altresì conto che l'art. 738, terzo comma, cod. proc. civ. attribuirebbe al giudice il potere di verificare sia l'attività svolta dal questore ai fini dell'espulsione sia l'eventuale esistenza di situazioni ostative all'espulsione.

Considerato che le ordinanze propongono le medesime questioni e i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi congiuntamente;

che le prime due questioni, sollevate in tutte le ordinanze di rimessione, investono l'art. 14, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, della cui legittimità il Tribunale di Milano dubita, in riferimento agli artt. 3, 10, 13, 24 della Costituzione, nella parte in cui dispone che alla convalida del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea e assistenza dello straniero destinatario di un provvedimento di espulsione si applichi la disciplina degli artt. 737 e seguenti del codice di procedura civile, e, in riferimento agli artt. 3, 10 e 111 della Costituzione, nella parte in cui precluderebbe al giudice ogni accertamento in ordine alla sussistenza delle condizioni addotte dall'autorità di polizia quale concreto impedimento alla esecuzione immediata dell'accompagnamento alla frontiera e in ordine alla fondatezza delle ragioni allegate dallo straniero circa la ricorrenza di un'ipotesi di divieto di espulsione;

che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte la procedura camerale, quando sia prevista senza l'imposizione di specifiche limitazioni del contraddittorio, non viola di per sé il diritto di difesa, e l'adottarla in vista della esigenza di speditezza e semplificazione delle forme processuali è una scelta che solo il legislatore, avuto riguardo agli interessi coinvolti, può compiere e che sfugge al sindacato di questa Corte salvo che non si risolva nella violazione di specifici precetti costituzionali e non sia viziata da irragionevolezza (sentenze n. 573 e 543 del 1989; ordinanza n. 121 del 1994);

che nella specie, mentre le esigenze di speditezza e semplificazione formale cui la procedura intende rispondere sono innegabili, non risultano violati né il principio del contraddittorio né altre regole generali del processo: il giudice deve sentire l'interessato in presenza del difensore e può avvalersi a fini probatori degli atti che il questore è tenuto a trasmettergli ai sensi dell'art. 14, comma 3, e dei documenti che lo straniero ritenga di presentare;

che neppure può dirsi che il giudice della convalida sia privo di sufficienti poteri istruttori e di verifica: l'art. 738, terzo comma, cod. proc. civ., applicabile allo speciale procedimento di convalida previsto dal testo unico sull'immigrazione, attribuisce al giudice il potere di "assumere informazioni", esercitando il quale può controllare la reale sussistenza degli impedimenti addotti dall'autorità di polizia ad una immediata esecuzione dell'accompagnamento alla frontiera ed accertare se ricorrano ipotesi di divieto di espulsione;

che, d'altronde, questa Corte ha già chiarito, nell'ordinanza n. 140 del 2001, che il potere di "assumere informazioni" è assai più ampio di quello attribuito al giudice dall'art. 213 cod. proc. civ., poiché non ha esclusivamente come destinatario una pubblica amministrazione ma può essere indirizzato nei confronti di qualsiasi soggetto pubblico o privato in grado di fornire elementi affidabili e postula che le risposte possano essere fornite con qualunque mezzo di comunicazione, compresi quelli più moderni e tecnologicamente avanzati, dei quali l'autorità giudiziaria, in procedimenti caratterizzati da speditezza e tuttavia concernenti la libertà personale, deve essere dotata;

che, pertanto, le questioni che si appuntano su una pretesa inadeguatezza del procedimento camerale e dei poteri istruttori del giudice devono essere dichiarate manifestamente infondate sotto tutti i profili denunciati;

che l'ulteriore questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui non prevede l'obbligo di dare avviso al difensore dello straniero contestualmente alla comunicazione al giudice dell'inizio del trattenimento, prospettata dal remittente in relazione agli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione, è già stata dichiarata manifestamente infondata da questa Corte con l'ordinanza n. 385 del 2001 e non risultano adottati elementi nuovi rispetto a quelli già esaminati;

che analoga soluzione, in difetto di nuove argomentazioni nelle ordinanze di rimessione, deve essere adottata in riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 4 e 5, del testo unico dell'immigrazione, censurati per contrasto con gli artt. 3, 10, 13 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non attribuiscono al giudice il potere di stabilire il termine massimo del trattenimento modulandolo sulle concrete fattispecie, essendo tale questione già stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 105 del 2001 e manifestamente infondata con le successive ordinanze n. 386 e 385 del 2001;

che infine la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del d.P.R. n. 394 del 1999 è manifestamente inammissibile, poiché si tratta di disposizione contenuta in un atto privo del requisito della forza di legge.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

1) Dichiarare la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) sollevate, in riferimento agli artt. 3, 10, 13, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe;

2) Dichiarare la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di

Milano, in composizione monocratica, con le medesime ordinanze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 febbraio 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.